

Documento comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia

Martedì 30 giugno 2009, nella sede della Conferenza Episcopale Italiana in Roma, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Angelo Bagnasco, e la Presidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Pastora Anna Maffei, hanno sottoscritto il Documento comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia.

L'Introduzione generale al testo ne dettaglia la genesi e le tappe evolutive. Il Documento prende le mosse dall'analogo Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia, sottoscritto il 16 giugno 1997 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 1997, 151-170), integrato dal Testo applicativo firmato il 25 agosto 2000 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 2000, 368-385). Per la parte cattolica, è stato approvato nel corso della 59^a Assemblea Generale dei Vescovi italiani (Roma, 25-29 maggio 2009).

In appendice al testo del Documento vengono pubblicate le dichiarazioni del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e della Presidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia.

INTRODUZIONE GENERALE

La volontà delle Chiese battiste di accedere a un'intesa per i matrimoni con i cattolici è di vecchia data. Risale, infatti, al 16 giugno 1997, al momento della firma del *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia* da parte del Card. Camillo Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), dell'Ing. Gianni Rostan, Moderatore della Tavola Valdese, e del pastore Valdo Benecchi, Presidente dell'Opera per le Chiese metodiste in Italia. Visti i rapporti di reciproco riconoscimento esistenti fra le Chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, fu chiesto al Card. Ruini se era possibile estendere anche alle Chiese battiste italiane il contenuto del *Testo comune*. La risposta fu molto limpida e nello stesso tempo attenta alle diversità teologiche ed ecclesiologiche comunque presenti fra le Chiese battiste da una parte, e metodiste e valdesi dall'altra: se le Chiese battiste possono convenire interamente sulle affermazioni teologiche ed ecclesiologiche presenti nel *Testo comune*, la firma può essere apposta anche subito. Se invece esistono riserve o comunque visioni diverse su alcune posizioni teologiche ed ecclesiologiche, è bene preparare un nuovo testo, che tenga conto delle convinzioni presenti nelle Chiese battiste.

L'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) ha così avuto il tempo per riflettere sulla materia, ha nominato una Commissione di studio, composta dal past. Domenico Tomasetto (coordinatore), dal past. Franco Scaramuccia, dal past. Massimo Aprile e dal past. Italo Benedetti (membri), per preparare un proprio *Documento sul matrimonio* (DM) che, discusso in prima istanza nell'ambito del Collegio Pastorale Battista, è stato poi presentato in Assemblea Generale dell'UCEBI, che l'ha approvato con Atto 32/AG/2004.

In seguito a questa approvazione, la Presidente dell'UCEBI, past. Anna Maffei, scriveva all'allora Presidente della CEI, Card. Camillo Ruini, in data 11 gennaio 2005, chiedendo di poter addivenire a un accordo sui matrimoni interconfessionali fra nubendi appartenenti alla Chiesa cattolica e alla Chiese battiste italiane, parallelo a quello intervenuto fra la stessa Conferenza Episcopale e la Tavola Valdese. La risposta del Presidente della CEI, con lettera del 21 marzo 2005, mentre esprimeva la disponibilità della CEI a una intesa simile a quella conclusa con la Tavola Valdese, comunicava che la Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo, alla quale è delegato il rapporto con le altre comunità cristiane, era scaduta per termini regolamentari e si doveva aspettare la nomina della nuova Commissione da parte dell'Assemblea Generale della CEI.

Avuta notizia dell'avvenuta nomina della nuova Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo, presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Paglia, la Presidente dell'UCEBI, in data 6 settembre 2005, scriveva a Mons. Paglia per avviare i colloqui fra le due commissioni per arrivare a una bozza di un testo comune. Nel frattempo il Comitato Esecutivo dell'UCEBI nominava una Commissione di lavoro, composta dal past. Domenico Tomasetto (coordinatore), dal past. Massimo Aprile, dalla past. Lidia Maggi, dal past. Martin Ibarra y Perez e dal past. Franco Scaramuccia, scomparso nel 2007 (membri). Nel contempo, il Consiglio Episcopale Permanente della CEI nominava la propria Commissione, composta da S.E. Mons. Vincenzo Paglia (presidente), da S.E. Mons. Francesco Coccopalmerio (durante i lavori è stato nominato Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e non sostituito), da mons. Domenico Falco, dal Prof. Giorgio Feliciani, da don Angelo Maffeis e da mons. Mauro Rivella (membri).

I lavori congiunti delle due Commissioni sono iniziati presso la sede della CEI il 12 maggio 2006. In quella occasione, oltre a momenti di fraternità, di reciproca conoscenza e di primo scambio di informazioni, si è convenuto che il lavoro da fare avrebbe seguito le procedure già sperimentate per l'accordo fra la CEI e la Tavola Valdese e che il testo del nuovo Documento, con le opportune variazioni, avrebbe assunto come riferimento il *Testo comune*, già approvato dall'Assemblea Generale della CEI e dal Sinodo Valdese. Nello stesso tempo si è convenuto che i successivi incontri si sarebbero tenuti in sedi alterne, fino alla redazione di una bozza che le due Commissioni avrebbero presentato ai rispettivi organi istituzionali.

La Commissione congiunta, dando inizio ai lavori con la nomina a co-presidenti di S.E. Mons. Vincenzo Paglia e del past. Domenico Tomasetto, ha esplicitato i motivi di fondo che spingono all'intesa: da una parte, la necessità di sgombrare la materia da problematiche determinate da lunghi periodi di divisione fra le Chiese cristiane che hanno portato a incomprensioni, tensioni e possibili conflitti fra i nubendi (talora anche solo a livello di coscienza personale o del vissuto psicologico), fra le loro famiglie e le rispettive Chiese di appartenenza, spesso risolti con grave disagio di uno o dell'altro coniuge. In questo senso, ci si è impegnati a sottolineare la comprensione comune del matrimonio celebrato in una Chiesa cristiana, a precisare la portata delle convergenze, a chiarire e appianare le divergenze fra le rispettive comprensioni del matrimonio, senza per questo modificare le relative discipline. Nello stesso tempo, si è inteso far emergere da una parte le responsabilità cui i nubendi vanno incontro, e dall'altra le responsabilità che le Chiese devono assumersi nel preparare la coppia al matrimonio.

Si è anche cercato di far emergere e valorizzare sino in fondo l'incidenza dei matrimoni interconfessionali sul percorso ecumenico, quali occasioni per un ripensamento e una spinta nel processo ecumenico dei singoli e delle rispettive comunità di fede.

La Commissione congiunta ha inoltre espresso la comune persuasione che l'unione delle persone e la comunione di vita nel matrimonio sono più agevolmente assicurate quando i due coniugi condividono la stessa fede. Si è tuttavia concordemente riconosciuto che i matrimoni interconfessionali presentano anche aspetti positivi, sia per elementi di intrinseco valore, sia per l'apporto che possono dare al percorso ecumenico dei singoli e delle rispettive comunità di fede di appartenenza.

Per questi motivi, le due delegazioni hanno concordemente espresso il parere che il matrimonio interconfessionale possa essere un luogo importante del cammino ecumenico, anche perché sostenuto dalla grazia divina, donata ai coniugi nel matrimonio stesso. In questa prospettiva da parte battista ci si è richiamati al n. 33 del *Documento sul Matrimonio*, che recita: "Le Chiese aventi parte nell'UCEBI ... per potenziare e rendere ancor più visibile quello spirito ecumenico che le anima, auspicano che si pervenga al riconoscimento reciproco delle forme di certificazione delle singole liturgie delle diverse Chiese cristiane."

Contestualmente a queste prime fondamentali osservazioni, è stato tuttavia rilevato che la retta impostazione del cammino ecumenico nel seno della famiglia non può essere realizzata dalla sola buona volontà degli sposi. Essi hanno bisogno del sostegno pastorale delle rispettive comunità, sia nella fase di preparazione che nel corso della vita coniugale. Ciò esige che le due comunità di fede di appartenenza dei coniugi siano pronte a dare la loro collaborazione congiunta alla coppia nella sua vicenda matrimoniale.

In tale prospettiva, è stato espresso il convincimento che detta collaborazione potrebbe essere facilitata da una linea di comportamento che, approvata dagli organi responsabili a livello italiano delle rispettive comunità religiose, favorisca un'intesa nell'indirizzo pastorale dei matrimoni interconfessionali a livello locale da parte delle Diocesi cattoliche e delle Chiese battiste.

Il presente Documento è indirizzato alle comunità locali, in particolare ai parroci e ai pastori, responsabili delle comunità stesse, perché sappiano accompagnare, con rispetto e chiarezza, le scelte dei futuri coniugi; è rivolto altresì alle coppie stesse, perché siano agevolate nel cammino verso il matrimonio e nella vita coniugale e familiare, nella consapevolezza dei loro diritti e doveri e del rapporto di comunione che li lega alla rispettiva Chiesa di appartenenza.

Esso si articola in una premessa, quattro parti e una conclusione.

La *prima parte* presenta ciò che come cristiani possiamo dire insieme sul matrimonio dal punto di vista teologico, malgrado le differenze e divergenze confessionali che ci caratterizzano. Non si tratta ovviamente di un'esposizione completa della dottrina matrimoniale delle due Chiese: ci si limita qui a dire l'essenziale per fondare un'indicazione sul modo cristiano di vivere il matrimonio e per impostare in prospettiva ecumenica un discorso comune, per quanto possibile, sulla pastorale dei matrimoni interconfessionali.

Nella *seconda parte* vengono indicati i più significativi punti teologici di divergenza nel modo di intendere il matrimonio, la loro incidenza sulla comunione coniugale, il loro riflesso sulla disciplina dei matrimoni interconfessionali, circa la celebrazione nuziale e così via.

La *terza parte* è di indole pastorale: offre agli sposi appartenenti a confessioni cristiane diverse, alle loro famiglie, nonché ai ministri delle due comunità religiose, indicazioni e orientamenti circa la preparazione, la celebrazione e la pastorale dei matrimoni interconfessionali.

Nella *quarta parte* si presentano in dettaglio i vari aspetti pratici dei diversi momenti relativi alla preparazione, alla celebrazione e agli effetti del matrimonio interconfessionale.

Il presente Documento comune ha lo scopo di applicare in concreto i documenti specifici predisposti dalle rispettive Chiese a livello nazionale, quali, da una parte, il *Documento sul matrimonio*, approvato dall'Assemblea Generale dell'UCEBI con Atto 32/AG/2004, e dall'altra, il Codice di diritto canonico del 1983, il *Decreto generale sul matrimonio canonico*, promulgato dalla Conferenza Episcopale Italiana il 5 novembre 1990, nonché il *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, pubblicato dal Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani il 25 marzo 1993. Come criterio metodologico, la Commissione congiunta ha convenuto che la "lettura autentica" dei singoli documenti è quella che viene fatta dalla parte che li ha emanati o approvati.

Dal punto di vista terminologico, per le Chiese battiste il *matrimonio misto* è quello fra due nubendi di cui uno solo è un cristiano, mentre il *matrimonio interconfessionale* è quello fra due nubendi, entrambi cristiani, che appartengono a confessioni diverse. La Chiesa cattolica, invece, con l'espressione *matrimonio misto* intende il matrimonio fra due cristiani, di cui uno solo è cattolico. In questo Documento, l'espressione *matrimonio interconfessionale* è utilizzata in genere per indicare il matrimonio fra due cristiani, di cui uno cattolico e l'altro battista.

Si è anche convenuto:

- che le abbreviazioni dei libri biblici seguano la Traduzione interconfessionale in lingua corrente;
- che con l'espressione "Chiese battiste" si intendono quelle Chiese che hanno parte nell'UCEBI.

Le indicazioni del Documento comune sono state approvate dalle rispettive Assemblee Generali: per l'UCEBI, la 40^a Assemblea Generale, tenuta a Bellaria dal 12 al 15 giugno 2008; per la CEI, la 59^a Assemblea Generale, tenuta a Roma dal 25 al 29 maggio 2009. I competenti organi delle due confessioni daranno opportune disposizioni per l'attuazione del Documento comune nei rispettivi ordinamenti.

PREMESSA

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), unione permanente dei Vescovi delle Diocesi cattoliche italiane,

e

l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), in rappresentanza delle Chiese battiste che hanno parte in essa,

nel prendere in considerazione i matrimoni fra credenti cattolici e battisti hanno cercato di chiarire i problemi e risolvere i conflitti che si vengono a creare in questo tipo di matrimoni. Nello stesso tempo si sono anche proposte di affrontare le sfide teologiche e gli impegni pastorali che le diverse appartenenze confessionali possono costituire nella vita familiare, in quella ecclesiale e nella coscienza dei singoli. Per pervenire a questi risultati, la CEI, a nome delle Diocesi cattoliche italiane, e l'UCEBI, a nome delle Chiese battiste che hanno parte in essa, approvano, secondo i rispettivi ordinamenti, il presente *Documento comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia*.

PARTE PRIMA
LINEAMENTI COMUNI SUL MATRIMONIO

1.1. La creazione dell'uomo e della donna nella loro diversità e reciprocità

“Dio creò l'uomo simile a sé; lo creò a immagine di Dio; maschio e femmina li creò” (Gn 1,27). “Dio, il Signore, prese dal suolo un po' di terra e, con quella, plasmò l'uomo” (Gn 2,7). “Dio, il Signore, formò la donna e la condusse all'uomo” (Gn 2,22).

La creazione dell'uomo e della donna, nella loro diversità e reciprocità, è di per sé un invito alla comunicazione, all'incontro, al dialogo, vincendo la solitudine. “Non è bene che l'uomo sia solo; gli voglio fare un aiuto che gli sia simile” (Gn 2,19).

L'uomo e la donna sono tanto simili da rendere possibile una comunione reale e profonda, e tanto diversi perché, nell'incontro, si arricchiscono l'un l'altro, senza perdersi l'uno nell'altro.

1.2. Il matrimonio

La coppia umana è parte della buona creazione di Dio. Dio ha formato l'uomo e la donna, ciascuno in vista dell'altro.

È questo l'evento fondamentale, voluto dal Dio Creatore, che caratterizza il matrimonio, cioè l'unione della coppia nel vincolo di amore coniugale. Il matrimonio è vissuto come risposta gioiosa (Gn 2,23) dell'uomo e della donna alla loro vocazione di creature e si costituisce laddove un uomo e una donna, secondo il disegno divino e nella loro piena libertà, mediante il reciproco consenso, si uniscono come marito e moglie.

Il matrimonio rende la comunicazione nella coppia completa e stabile. “Saranno una stessa carne” (Gn 2,24) significa l'unione dei corpi, ma anche dei destini personali. L'uomo e la donna, come coppia coniugale, non vivono più due storie parallele, ma un'unica storia comune. In essa ciascuno è chiamato a vivere la pienezza dell'amore in un rapporto di completa reciprocità e uguaglianza nei diritti e nei doveri.

La Bibbia, non a caso, proprio in questo testo, parla di aiuto reciproco. In questa solidarietà operosa e duratura si manifesta in concreto la consistenza dell'amore coniugale.

La creazione della coppia rivela la fondamentale natura dialogica dell'essere umano e il matrimonio come spazio, strumento e scuola di comunione.

1.3. Parabola dell'alleanza

La Parola di Dio manifesta il livello profondo in cui al credente è dato di vivere il matrimonio quando lo presenta come parabola dell'alleanza tra Dio e il suo popolo (Os 2,16-19) e segno presente dell'unione tra Cristo e la Chiesa (Ef 5,31-32).

Il riferimento all'alleanza e l'indicazione paolina del “mistero grande” rivela la vocazione iscritta nel rapporto uomo-donna secondo la parola di Dio, e cioè la qualità e l'intensità dell'amore che governa la vita coniugale alla luce della salvezza che ci è data in Cristo.

1.4. Amore coniugale

Il matrimonio, secondo la parola del Signore, che riprende ed esplicita una parola presente nel racconto della creazione (Gn 2,24), si esprime nell'unità della coppia, per cui marito e moglie non sono più due, ma uno (Mc 10,8).

Tale unione investe la totalità delle loro persone in una comunità di amore vissuta l'uno per l'altra, in reciproco rispetto e lealtà, sostanziata di dono e di perdono, nella sottomissione all'amore di Cristo (*Ef* 5,21ss.).

L'amore coniugale vive la differenza e la reciproca attrazione sessuale come un dono di Dio per il bene dell'uomo e della donna, nella loro comunione di vita e di amore.

I coniugi credenti vivono nel matrimonio la propria sessualità con gioia e riconoscenza, senza esaltazioni né repressioni, rispettando la dignità e la libertà di ciascuno.

1.5. Fedeltà

Dal momento che il matrimonio è un patto di comunione di tutta la vita, la fedeltà ne è un elemento costitutivo e qualificante, e l'impegno alla fedeltà è la necessaria conseguenza. Il matrimonio è un rapporto "esclusivo" fra coniugi e un rapporto privilegiato rispetto ad altri rapporti.

Amare una persona significa esserle fedele e onorare con lealtà questa promessa, poiché una dichiarazione di amore è un impegno di fedeltà e un progetto di vita.

L'ambito della fedeltà coniugale non è circoscritto alla sfera sessuale, ma riguarda i vari momenti della vita in comune, proprio perché il matrimonio è anche un crescere insieme in tutti gli aspetti della propria personalità.

Oggi il problema della fedeltà acquista aspetti inediti poiché marito e moglie, spesso inseriti in ambiti professionali e sociali diversi, stabiliscono relazioni molteplici. Questo intrecciarsi di nuovi rapporti fra uomini e donne va visto di per sé positivamente, perché sviluppando le diversità e i doni di ciascuno, favorisce l'adempimento delle responsabilità sociali dei singoli e la comunione della coppia.

Diversamente si porrebbero le cose quando si ritenesse che l'amore coniugale possa dar luogo contemporaneamente a molte fedeltà parallele, che non si escluderebbero, ma potrebbero convivere e persino completarsi. L'analogia biblica del patto che illumina l'unione di Cristo con la Chiesa fornisce però un'indicazione diversa: la fedeltà al coniuge non ammette rapporti paralleli sullo stesso piano.

La fedeltà coniugale si esprime nella fiducia e nella lealtà reciproca, e da queste derivano e sono sostenute anche la responsabilità e la serenità dei rapporti che i singoli coniugi hanno sul piano sociale e professionale. L'amore coniugale, infatti, non annulla né comprime la personalità dei coniugi, ma l'accetta e la rinvigorisce. Gioire del reciproco inserimento nel mondo del lavoro e nella società e della migliore realizzazione delle rispettive doti e aspirazioni, rimanendo leali e fedeli al proprio coniuge, contribuisce a un più consapevole e maturo rapporto coniugale.

1.6. Durata

Il matrimonio è un patto per la vita. Il rapporto coniugale, comportando il dono totale dell'uomo e della donna nell'unione dei corpi e dei destini personali, non ha dunque un termine. La permanenza del vincolo matrimoniale è affermata con forza al momento della creazione: "Saranno una sola carne" (*Gn* 2,24), e confermata da una parola di Gesù: "Non sono più due, ma una sola carne"; "l'uomo non separi ciò che Dio ha unito" (*Mt* 19,6). Questa è la volontà originaria del Creatore.

Quando un uomo e una donna credenti si uniscono in matrimonio, lo fanno nella persuasione, nutrita di speranza e di preghiera, che il loro vincolo, sul quale la Chiesa invoca la benedizione di Dio, li associa e impegna per la vita. Essi ricevono come dono del Creatore la realtà dell'unione coniugale, chiamata a durare per il tempo della loro esistenza terrena.

Ogni autentico rapporto d'amore reca in sé – quasi come un riflesso dell'amore di Dio – la promessa della durata nella lealtà e nella fedeltà.

1.7. Famiglia e figli

La coppia coniugale è chiamata a diffondere la vita sulla terra (*Gn 1,28*) ed è aperta alla procreazione; un uomo e una donna si uniscono in matrimonio perché si amano e il loro amore è carico di molte promesse e speranze, fra cui in particolare quella dei figli.

Pur dovendosi distinguere l'istituzione matrimoniale da quella familiare, ciascuna dotata di valori e finalità propri, le due realtà sono intimamente collegate tra loro.

Il matrimonio si manifesta fecondo, oltre che nella procreazione, anche in modi diversi, sia nella dimensione familiare, sia in quella sociale, come spazio, strumento e scuola di comunione operosa tra gli esseri umani (ad esempio nell'adozione, nell'affiliazione, nell'affidamento, nell'accoglienza e nell'ospitalità).

Va infine affermata con forza la responsabilità dei genitori anche verso i figli nati fuori del matrimonio, prima o durante il vincolo, ai quali va assicurata una pari intensità e qualità di amore.

1.8. Famiglia, società, Chiesa

La famiglia è chiamata a svolgere nella società un ruolo di edificazione, di coesione e di sviluppo, nel rispetto della persona umana e nella promozione della sua dignità.

Come cellula-base nella comunità cristiana, la famiglia ha il compito di testimoniare, quale esempio vivente di un rapporto di comunione, l'amore di Cristo per la sua Chiesa (*Ef 5,21ss*) e di rivolgere il primo annuncio dell'evangelo alle nuove generazioni.

1.9. Matrimonio interconfessionale

Un matrimonio tra cristiani appartenenti a confessioni diverse, avviene "nel Signore" (*1Cor 7,39*) e quindi nel suo corpo, che è la Chiesa.

I coniugi rimangono inseriti nella loro comunità di fede con le rispettive particolarità confessionali. La diversità e la separazione delle comunità di appartenenza possono pesare negativamente sul rapporto di coppia; d'altra parte, la coppia interconfessionale, in quanto tale, può contribuire ad avvicinare le comunità, creando occasioni di incontro, dialogo, scambio e, se possibile, momenti di preghiera e di comunione ecclesiale.

Le comunità sono chiamate, a loro volta, ad aiutare le coppie interconfessionali promuovendo lo spirito ecumenico ciascuna al proprio interno e nei loro reciproci rapporti, e a offrire occasione per rimuovere, per quanto possibile, impedimenti e ostacoli di varia natura che rendono difficile, a coniugi di diversa confessione, vivere insieme la loro vocazione cristiana.

Quel che va comunque affermato e valorizzato è il radicamento di ambedue i coniugi nella fede del comune Signore. Questo radicamento assume di fatto forme e contenuti diversi nell'apertura alle sollecitazioni dello Spirito verso l'unità, così da poter auspicare, nella prospettiva di un cammino ecumenico, realizzato senza forzature o strumentalizzazioni, la reciproca disponibilità di ogni coniuge a partecipare ad alcune iniziative o momenti di vita della comunità religiosa del coniuge.

È importante che i coniugi non solo non allentino i vincoli con le rispettive comunità di fede, ma anzi li rinsaldino. La loro esperienza, insieme ad altre, può diventare luogo di verifica e occasione di stimolo per la presa di coscienza ecumenica delle Chiese. La coppia interconfessionale, perciò, vive e testimonia la propria fede nell'unico Signore, che rivela il volto del Padre e effonde lo Spirito, fonte e artefice dell'unità di tutti i cristiani.

PARTE SECONDA

DIFFERENZE E DIVERGENZE

Nella prima parte è stato presentato ciò che la Chiesa cattolica e le Chiese battiste italiane oggi possono dire insieme sul matrimonio. Si tratta di punti fondamentali e qualificanti sui quali il coniuge cattolico e quello evangelico di una coppia interconfessionale potranno trovare un solido terreno d'incontro e motivi di vera comunione. Ciò non toglie che tra la concezione cattolica del matrimonio e quella evangelica permangano differenze e divergenze, che devono essere conosciute e attentamente meditate in occasione della celebrazione di un matrimonio misto o interconfessionale.

2.1. Sacramentalità

La differenza maggiore tra le due confessioni circa la dottrina del matrimonio riguarda la sua natura di sacramento (o meno).

Secondo la Chiesa cattolica il matrimonio è uno dei “sette sacramenti della Nuova Legge, istituiti da nostro Signore Gesù Cristo” (Concilio di Trento, Sessione VI, *Decreto sui sacramenti*, can. 1), per cui esso non appartiene solo all'ordine naturale della creazione, ma anche a quello della redenzione. Il matrimonio fra due battezzati è una realtà soprannaturale in quanto segno e strumento dell'amore redentivo di Cristo e, come tale, fonda la famiglia cristiana, cellula primaria della comunità ecclesiale. Secondo la dottrina cattolica il fondamento della sacramentalità del matrimonio è il battesimo: perciò ogni matrimonio fra due battezzati è considerato sacramento. A motivo di questa sacramentalità la Chiesa cattolica riconosce di avere la competenza per regolare, con una propria disciplina, il matrimonio di quanti le appartengono. La normativa sui matrimoni misti ne è un aspetto.

Sebbene nelle Chiese battiste il matrimonio non sia considerato un sacramento, esso è comunque una realtà della buona creazione di Dio, diventata un'istituzione fondamentale della società umana, che i credenti ricevono e vivono come un “dono” (*1Cor 7,7*). “Nella fede il matrimonio è stato ed è vissuto come un dono di Dio, in cui i due coniugi realizzano un progetto unitario di vita come loro comune vocazione” (*DM*, n. 2). “Nella fede il matrimonio è assunto dalla Parola di Dio come segno dell'amore e del patto che lega Dio al suo popolo (*Is 54,4-10; Ez 16,8*) e come parabola dell'amore fra il Signore e la sua Chiesa (*Ef 5,29.32*)” (*DM*, n. 3).

La differenza dottrinale tra le due confessioni religiose dipende dalla diversa comprensione dei sacramenti e della Chiesa, nonché del loro ruolo nell'esperienza ecclesiale e dalla diversità dei linguaggi che ne è derivata. Questa diversa concezione del matrimonio non è priva di conseguenze di varia natura: i coniugi dovranno esserne consapevoli. La diversità può essere fonte di tensioni, ma anche occasione di reciproco arricchimento spirituale e umano.

Ciascun coniuge si sentirà impegnato a rispettare l'altro nelle sue convinzioni e a non coartare in alcun modo, diretto o indiretto, la sua coscienza. Piuttosto cercherà di comprenderne le posizioni, mettendole in dialogo con le proprie, e ponendo le une e le altre a confronto con la Parola di Dio.

D'altra parte, la diversa concezione della natura sacramentale o meno del matrimonio non impedisce a una coppia interconfessionale di vivere cristianamente la propria unione, nella comune fede nel Signore, nell'amore, nella speranza, nella preghiera comune e nell'ascolto costante della Parola divina – parola ecumenica per eccellenza. Ciascun coniuge manterrà un

rapporto vivo e leale con la propria comunità e cercherà – ove possibile – di condividere nella Chiesa del coniuge momenti di preghiera e di riflessione biblica.

Facendo della loro vita in comune uno spazio aperto di comunione, dialogo e servizio al prossimo, i coniugi di una coppia interconfessionale formano una piccola ma viva cellula aperta al cammino ecumenico, significativa non solo per le loro comunità di appartenenza, ma anche per la più grande comunità umana.

La Chiesa cattolica e le Chiese battiste si impegnano ad aiutare le coppie interconfessionali nella ricerca di una piena comunione di fede nella vita matrimoniale e nell'educazione dei figli.

2.2. Indissolubilità

Una seconda divergenza dottrinale e disciplinare riguarda l'indissolubilità del patto coniugale.

Concordemente si riconosce che il matrimonio è un patto per la vita che non prevede scadenze, anche se diverse sono le conseguenze che se ne traggono da parte cattolica e da parte evangelica.

Secondo la Chiesa cattolica il patto d'amore coniugale, configurato da Dio nella creazione ed elevato nella fede a significare e attuare il mistero dell'amore di Cristo, è necessariamente caratterizzato dall'indissolubilità, la quale comporta tra i contraenti il vincolo dell'amore reciproco nel dono perpetuo della propria vita. Non è quindi ammesso il diritto al divorzio, né sono possibili le seconde nozze conseguenti a esso.

Anche le Chiese battiste affermano che la vocazione rivolta alla coppia unita in matrimonio, è di una "unione stabile e duratura di una donna e di un uomo" (*DM*, n. 1). Nello stesso tempo riconoscono che le coppie possono incontrare crisi che minacciano l'unione. Alcune di queste, se superate eventualmente con il consiglio e l'assistenza di una attenta cura pastorale, possono costituire occasione di crescita comune. Ma si possono dare situazioni che distruggono irreversibilmente il rapporto coniugale, in quanto la comune volontà di vivere un progetto di vita condiviso, la fedeltà e la lealtà reciproca sono venute meno per la "durezza del cuore" indicata da Gesù in Mt 19,6, e i due coniugi non vedono più nell'altro il rispettivo completamento di quel legame umano e spirituale che all'inizio li ha uniti. In questi casi, quando la convivenza diventa difficile per i coniugi e problematica per l'educazione della prole, non è possibile imporre la rinuncia alla separazione in nome dell'evangelo. In tali situazioni "i credenti e le Chiese aventi parte nell'UCEBI, ritengono che una volta esauritosi il vincolo matrimoniale, una separazione è umanamente e spiritualmente più accettabile di una convivenza forzata" (*DM*, n. 50), ed è anche possibile il divorzio e il passaggio a nuove nozze.

Pertanto, la possibilità di nuove nozze da parte di divorziati non è esclusa, ma è convenientemente disciplinata: da una parte si offre una particolare cura pastorale che prevede perdono, comprensione reciproca e rispetto degli obblighi derivanti dal divorzio; dall'altra, le Chiese battiste non riconoscono provvedimenti di organi ecclesiastici cattolici, che dichiarino la nullità di matrimoni o concedano lo scioglimento a norma del diritto canonico. Tuttavia celebrano le nuove nozze di coloro che abbiano usufruito di tali provvedimenti – con le stesse modalità previste per i divorziati – qualora lo stato libero degli interessati sia certificato da organi dello Stato.

La diversità a livello dottrinale e disciplinare tra la Chiesa cattolica e quelle battiste in ordine all'indissolubilità, nulla toglie alla comune volontà dei coniugi di una coppia interconfessionale di costruire un rapporto d'amore e di comunione che duri tutta la vita, tanto più nella condivisione della stessa fede in Cristo e nella comune volontà di vivere secondo le indicazioni dell'evangelo: "L'uomo non separi ciò che Dio ha unito" (*Mt* 19,6). Sia per la

Chiesa cattolica sia per le Chiese battiste la prospettiva della rottura del vincolo esula dal consenso dato nella fede al momento delle nozze.

Dal punto di vista cattolico la diversità dottrinale e disciplinare non influisce necessariamente sulla validità del matrimonio, a meno che uno o ambedue i coniugi, con atto positivo della volontà, escludano fin dal momento delle nozze l'indissolubilità, ossia un patto coniugale stabile e duraturo per tutta la vita.

La volontà dei coniugi di edificare una comunione stabile di vita e di amore nel comune riferimento a Cristo li incoraggerà ad approfondire insieme il senso e la portata delle posizioni diverse delle loro rispettive confessioni su questo e altri aspetti della dottrina matrimoniale, nella prospettiva di un cammino ecumenico da percorrere con fiducia, nell'attesa che l'unità dei credenti, già presente in Cristo quale dono benevolo di Dio e invocata per la potenza dello Spirito, diventi realtà vissuta da tutte le Chiese che da Cristo prendono il nome.

2.3. Fecondità e procreazione

In questo ambito le divergenze sono sostanzialmente due. La prima riguarda la procreazione. Secondo la dottrina condivisa dalle Chiese battiste e dalla Chiesa cattolica, l'apertura alla vita è iscritta nella trama stessa dell'amore coniugale. Tuttavia, a differenza delle Chiese battiste, la Chiesa cattolica ritiene che l'esclusione della prole con atto positivo di volontà di uno o di ambedue i coniugi al momento della celebrazione renda nullo il matrimonio.

La divergenza, considerata a livello puramente dottrinale, non mette in questione da parte cattolica la validità dei matrimoni interconfessionali tra evangelici e cattolici, se la coppia si costituisce per realizzare il suo proposito d'amore (che secondo il disegno divino – Gn 1,28 – è aperto alla procreazione e a essa legato da una generosa disponibilità alla vita) e se non esclude, con un atto positivo di volontà, la prole. Se quest'ultima condizione non fosse osservata, il vincolo sarebbe considerato nullo da parte cattolica.

La seconda divergenza riguarda la regolazione delle nascite. Entrambe le Chiese condividono il principio secondo cui la regolamentazione delle nascite rientra nel campo della responsabilità umana e cristiana degli sposi. Vi è però diversità di giudizio circa la liceità morale di alcuni metodi di regolazione delle nascite.

La questione non riguarda la natura del matrimonio, né i suoi fini e le proprietà essenziali e, come tale, non incide sulla validità del matrimonio. Essa tuttavia va presa in seria considerazione, perché tocca un aspetto importante della vita matrimoniale: è quindi opportuno che i coniugi l'affrontino e la chiariscano prima delle nozze. Questo tipo di decisioni rientra nell'ambito della responsabilità e della libertà dei coniugi in ogni momento della loro vita matrimoniale. Come per altre questioni della vita di coppia, così deve valere anche per questa il principio del rispetto da parte di ciascun coniuge della coscienza dell'altro, escludendo ogni costrizione o imposizione e cercando insieme nella libertà e nella carità, soluzioni soddisfacenti per entrambi.

2.4. Educazione religiosa dei figli

Il problema dell'educazione religiosa dei figli delle coppie interconfessionali presenta aspetti molto delicati, che richiedono l'impegno dei credenti e delle Chiese sul piano dei rapporti ecumenici.

La disciplina della Chiesa cattolica è espressa dal canone 226 § 2 del Codice di diritto canonico, il quale – ispirandosi alle enunciazioni del decreto *Gravissimum educationis* del concilio Vaticano II – afferma: "I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa". In attuazione di

questo principio, la Chiesa cattolica richiede ai nubendi cattolici, che si decidono per un matrimonio interconfessionale, la formale promessa di “fare quanto è in loro potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica” (can. 1126, § 2). Tale promessa non è altro che la sanzione del diritto naturale dei genitori. Il Codice di diritto canonico prevede che essa sia fatta conoscere alla parte non cattolica (cfr can. 1125, nn. 1-2).

Anche le Chiese battiste riconoscono che “i genitori sono gli unici responsabili dinanzi a Dio degli impegni che hanno verso di Lui circa i loro figli, ad essi spetta ogni decisione riguardo all’educazione cristiana dei figli nati in un matrimonio interconfessionale”. Tuttavia “le Chiese aventi parte nell’UCEBI non richiedono garanzie, ma sostengono, assistono e confortano i genitori cristiani nell’adempimento dei loro doveri” (*DM*, n. 27).

Per entrambe le Chiese l’educazione dei figli è un diritto-dovere dei genitori, da assumere in libertà e responsabilità. Ognuno di essi deve tener presente l’analogo diritto-dovere del coniuge e il diritto dei figli di ricevere tale educazione in un quadro pedagogicamente valido, cioè in un ambiente di concordia e di comunione familiare e non di contesa e di contrasto, che potrebbe provocare in loro uno stato di indifferenza religiosa. Entrambe le Chiese sono consapevoli che nei matrimoni interconfessionali i coniugi possono vivere con disagio e sofferenza spirituale le implicazioni delle divisioni della cristianità che si ripercuotono nella loro unione e li esortano, rimanendo fedeli alle proprie convinzioni e onorando le rispettive appartenenze confessionali, a impegnarsi a non farne motivo di rimprovero reciproco, ma a valorizzare le diversità con il dialogo e l’ascolto reciproco.

L’educazione cristiana, che si realizza primariamente attraverso la testimonianza nella famiglia e nella Chiesa, dovrà essere impartita fin dai primi anni di vita e non potrà essere rimandata al periodo di maggiore età dei figli. La questione relativa all’educazione religiosa dei figli delle coppie interconfessionali dovrà quindi essere affrontata dalle due parti fin dalla fase di preparazione alle nozze. In nessun caso dovrà essere privilegiata una linea agnostica, neutrale o confusa, anche se adottata con l’intenzione di rimettere in seguito la soluzione del problema alla libera decisione dei figli.

Il tema dovrà essere affrontato con grande senso di responsabilità, in una visione dinamica sia della vicenda coniugale dei genitori, sia della progressiva maturazione di coscienza dei figli, valutando attentamente le ragioni e le conseguenze degli indirizzi che si assumono, e procurando che l’educazione stessa risulti, per quanto possibile, armonica e completa.

È fondamentale che l’educazione cristiana dei figli nati in un matrimonio interconfessionale sia svolta con spirito ecumenico, e consista primariamente nella presentazione dell’opera di Dio, quale è testimoniata nella parola biblica, avente il suo centro in Cristo, che è e rimane il punto di riferimento della fede di ciascuno.

La necessità, alla luce delle considerazioni che precedono, di un indirizzo armonico e non confuso, comporterà l’assunzione di un impegno particolare da parte di uno dei due genitori. Dovrà però, in ogni caso, essere rispettato il diritto-dovere dell’altro di testimoniare la propria fede con la parola e con l’esempio, anche come impegno educativo, in modo da rendere tutti i membri della famiglia in grado di cogliere il valore della propria confessione religiosa.

In questa prospettiva la Chiesa cattolica e le Chiese battiste ricordano a entrambi i coniugi il loro impegno verso il Signore che li ha chiamati al suo servizio, e ricordano altresì al coniuge membro della propria comunità i suoi impegni verso la comunità stessa, la sua dottrina e la sua disciplina. Nel contempo esse escludono ogni forma di pressione da parte loro sulle coscienze dei coniugi e da parte di ciascun coniuge sulla coscienza dell’altro, e si impegnano a rispettare di conseguenza le decisioni che essi, nell’esercizio responsabile del loro diritto, prenderanno in ordine al battesimo e all’educazione religiosa dei figli.

2.5. Prassi battesimale e relativa certificazione

Quanto allo *status* ecclesiastico dei nubendi, la Chiesa cattolica e le Chiese battiste concordano che esso venga certificato dalla Chiesa di appartenenza di ciascun nubendo, e nello stesso tempo riconoscono di avere standard diversi relativi all'appartenenza dei propri membri. Alla base di ciò sta la diversa prassi battesimale: mentre la Chiesa cattolica amministra in via ordinaria il battesimo agli infanti e ai bambini, le Chiese battiste praticano il battesimo dei credenti adulti. Alla luce di questa prassi battesimale, le Chiese battiste prevedono *status* ecclesiastici di appartenenza diversi, distinguendo fra *membri comunicanti* (quanti hanno ricevuto il battesimo), *simpatizzanti* (i familiari frequentanti e i catecumeni) e la *popolazione ecclesiastica* (persone non ancora in grado di assumere responsabilmente gli impegni del battesimo e membri assenti da tempo dalla vita della Chiesa). Può, perciò, capitare che uno dei nubendi, che ha parte in una Chiesa battista, sia un catecumeno non ancora battezzato. Per le Chiese battiste questa situazione particolare non si configura come “matrimonio misto” (quello cioè fra un cristiano e un non-cristiano), bensì fra cristiani, uno dei quali con *status* ecclesiastico diverso da quello di membro effettivo, ma sempre avente parte nella Chiesa.

Per la Chiesa cattolica un siffatto matrimonio, essendo contratto fra un battezzato e un non battezzato, può essere celebrato validamente solo in presenza della dispensa concessa dall'Ordinario. Ai fini della concessione di tale dispensa, la Chiesa cattolica si impegna a prendere in attenta considerazione il fatto che la persona non battezzata è impegnata in un percorso di fede in una Chiesa battista ed è dalla stessa considerata come avente parte in essa.

2.6. Effetti pratici derivanti dalle divergenze dottrinali e disciplinari

Le divergenze dottrinali tra la Chiesa cattolica e le Chiese battiste in ordine al matrimonio in generale e al matrimonio interconfessionale in particolare hanno dato luogo in passato a discipline notevolmente contrastanti, creando molte difficoltà alla celebrazione dei matrimoni fra cattolici e battisti e non di rado hanno creato sofferenza a uno o all'altro coniuge, o a entrambi.

La disciplina cattolica attuale si limita a chiedere ai propri fedeli di dichiararsi pronti ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e di promettere sinceramente di fare quanto è in loro potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica (cfr can. 1125, n. 1).

Per il resto, la legislazione vigente non contempla disposizioni che non siano già previste anche per i matrimoni tra cattolici:

a) la “procedura investigativa prematrimoniale”, al fine di verificare eventuali ostacoli alla validità e alla liceità del matrimonio e accertare le disposizioni della parte cattolica per una fruttuosa celebrazione;

b) la “forma canonica”, per esprimere la dimensione religiosa delle nozze e certificarne la celebrazione;

c) la licenza dell'Ordinario, in analogia a quanto richiesto per casi di matrimoni che possono presentare difficoltà particolari.

Queste disposizioni, coerenti con il concetto di corpo sociale e giuridico che la Chiesa cattolica ha di se stessa e con la visione ecclesiale-sacramentale del matrimonio, riguardano direttamente la sola parte cattolica, ma indirettamente coinvolgono anche la parte non cattolica per l'intrinseca unitarietà del patto matrimoniale.

Le Chiese battiste italiane, pur disciplinando con proprie norme la certificazione del matrimonio, non prevedono procedure che coinvolgano il coniuge cattolico. In effetti, “le Chiese aventi parte nell’UCEBI, oltre alla predisposizione di liturgie specifiche e del Documento sul matrimonio, non prevedono né l’ordinamento, né una normativa particolare per il matrimonio. Esse ritengono che sia compito dello Stato regolare con sue leggi l’istituto, cercando di eliminare le cause sociali ed economiche che lo insidiano e sviluppando quelle condizioni che lo favoriscano” (DM, n. 15). “Poiché il matrimonio è la libera determinazione degli sposi, le Chiese aventi parte nell’UCEBI, nel pieno rispetto delle leggi fondamentali dello Stato, non riconoscono che la diversità di etnia, di nazionalità, di condizioni sociali, di riferimenti culturali e/o ideologici o di confessione religiosa dei nubendi, possano costituire impedimenti per la validità o legittimità del matrimonio. Esse pertanto non richiedono né rilasciano alcuna dispensa per un matrimonio da celebrarsi secondo le proprie liturgie” (DM, n. 16). Le Chiese battiste rispettano “la coscienza della parte non evangelica di obbedire alla propria disciplina ecclesiastica” (DM, n. 30).

Il diverso contenuto delle due discipline può far sorgere difficoltà, le quali tuttavia potranno essere superate, nel rapporto ecumenico tra le due Chiese, alla luce del fondamentale principio della mutua comprensione nella “reciprocità”. Stante l’asimmetria tra le due discipline, cioè la non perfetta corrispondenza di diritti e doveri, le due Chiese si impegnano a tener conto per quanto possibile delle specificità di ciascuna e ad agire perché ciascuno dei due coniugi goda di pari dignità, riconoscendo all’altro gli stessi diritti e gli stessi obblighi che rivendica a se stesso.

Quanto alla forma di celebrazione del matrimonio, i nubendi raggiungeranno un accordo circa la forma più adatta a impostare la loro vita coniugale nello spirito di fede e nell’intento di realizzare un cammino ecumenico tra loro e nella famiglia. Tale accordo sarà accolto con gradimento dalle rispettive comunità. Da parte cattolica, l’Ordinario terrà conto della decisione delle parti in vista della concessione alla parte cattolica della dispensa dalla forma canonica.

Per i matrimoni interconfessionali, entrambe le Chiese riconoscono reciprocamente le rispettive forme di celebrazione.

Il coniuge cattolico e il coniuge battista avranno cura che il loro matrimonio venga registrato presso la propria comunità religiosa, ove ciò sia richiesto e in conformità alla disciplina di quest’ultima.

Va tuttavia tenuto presente che allo stato attuale non è possibile il riconoscimento reciproco di tutti i matrimoni celebrati nelle rispettive Chiese, a causa del diverso giudizio sulla loro validità. Così non è consentito all’Ordinario cattolico di permettere il matrimonio se vi sono impedimenti da cui egli non può dispensare (ad esempio: precedente vincolo, ordine sacro) o qualora emergano motivi di nullità secondo la dottrina cattolica (esclusione dell’indissolubilità, della prole, ecc.) anche se tali matrimoni sono consentiti nelle Chiese battiste italiane.

Per converso, le Chiese battiste non attribuiscono rilevanza ai matrimoni privi di effetti civili, la cui celebrazione è consentita in casi eccezionali dalla normativa cattolica. In base alla specifica concezione dei rapporti con lo Stato, le Chiese battiste non consentono infatti alla celebrazione di un matrimonio in mancanza del relativo nulla-osta civile o al quale non segua la trascrizione presso l’ufficio di stato civile e non riconoscono come legame matrimoniale quello non certificato dall’ufficio di stato civile.

PARTE TERZA

LA PASTORALE DEI MATRIMONI INTERCONFESSIONALI

3.1. L'impegno delle Chiese

Il confronto stabilito fra la Chiesa cattolica e le Chiese battiste nei capitoli precedenti ha messo in luce il fatto che, pur rimanendo le difficoltà dovute alle diversità confessionali, i matrimoni interconfessionali possono oggi essere visti nel loro aspetto positivo per l'apporto che possono arrecare al movimento ecumenico, specialmente quando ambedue i coniugi sono fedeli alla vocazione cristiana nella loro Chiesa.

È auspicabile, quindi, che si sviluppi un'intesa pastorale che impegni non soltanto i ministri delle due Chiese, ma le stesse comunità, creando un ambiente spirituale che garantisca un'autentica testimonianza della comune fede nell'evangelo, un chiaro confronto dinanzi alle diversità confessionali e una ricerca serena delle soluzioni migliori dei problemi che si possono porre in casi particolari.

Questa intesa pastorale potrà abbracciare le diverse fasi attraverso le quali si realizza il progetto di un matrimonio interconfessionale.

3.2. Preparazione al matrimonio

La Chiesa cattolica e le Chiese battiste italiane ritengono che il matrimonio celebrato nella fede cristiana è risposta a una vocazione del Signore e, come tale, richiede un'adeguata informazione e preparazione nel corso dell'*iter* formativo di ogni credente.

È necessario che ciò avvenga già nella catechesi delle Chiese locali, con particolare riguardo al problema dei matrimoni interconfessionali: è la comunità intera che deve essere informata e preparata al riguardo.

Quando, poi, un membro della comunità cattolica o di quella battista annuncia alla propria comunità la sua intenzione di contrarre matrimonio con una persona dell'altra confessione cristiana, è anzitutto necessario far presente che sia per l'una che per l'altra Chiesa l'esperienza dell'unione coniugale va vissuta nel quadro della fede, in quanto segno del "mistero grande", cioè dell'amore di Cristo per la sua Chiesa (*Ef 5,23*). L'unione coniugale così compresa realizza un'intima comunione di vita e di amore, aperta alla solidarietà e alla corresponsabilità nella società religiosa e civile.

Fatte presenti le difficoltà che emergono in un matrimonio interconfessionale – difficoltà che possono ripercuotersi sull'andamento della vita familiare e sull'educazione della prole –, saranno indicati gli aspetti positivi per il reciproco arricchimento nella fede dei coniugi e per l'apporto al movimento ecumenico. Sarà loro ricordato che entrambe le Chiese li accompagneranno sempre con la loro solidarietà.

Poste queste premesse, i nubendi saranno esortati a non trarre motivo dalle loro difficoltà per intiepidirsi nella fede e trascurare la partecipazione alla vita della loro comunità. La fede comune in Cristo li sosterrà nel loro amore reciproco.

Il ministro di culto, a cui uno o ambedue i nubendi si saranno rivolti per chiedere informazioni sul loro progettato matrimonio, inviterà gli interessati a prendere contatto col ministro di culto dell'altra confessione religiosa non ancora interpellato.

Di fronte alla volontà espressa da ambedue i nubendi di celebrare un matrimonio che sia riconosciuto da entrambe le Chiese, i ministri procederanno in pieno accordo alla loro preparazione al matrimonio, nel rispetto delle disposizioni delle proprie comunità, in un'atmosfera di fraterna e reciproca collaborazione.

Ognuno di essi inviterà i nubendi a un colloquio preparatorio in ordine agli adempimenti previsti dalla propria comunità, nella consapevolezza che tali adempimenti possono coinvolgere indirettamente anche il membro dell'altra confessione, il quale, se lo desidera, potrà far partecipare al colloquio il proprio ministro.

In questo contesto il ministro cattolico verifica che non vi sia un atto di volontà da parte dei nubendi che escluda, al momento delle nozze, l'indissolubilità del proprio matrimonio.

I rispettivi ministri di culto, se lo riterranno opportuno, potranno curare la realizzazione di alcuni incontri comuni, per disporre i nubendi ad avviare, nella loro vita coniugale, un cammino ecumenico.

Le difficoltà che eventualmente emergessero circa la scelta della forma della celebrazione e dell'educazione della prole saranno risolte secondo le linee determinate nella quarta parte del presente Documento.

3.3. La celebrazione del matrimonio

Le Chiese battiste non pongono obblighi relativamente alla forma che i nubendi scelgono per il loro matrimonio, "perché i credenti sanno che, dovunque esso avvenga, lo scambio di promesse avviene davanti a Dio ed è l'espressione della loro speranza di vivere nella fede il matrimonio stesso" (DM, n. 6). Le Chiese battiste predispongono una apposita liturgia per i matrimoni interconfessionali, in cui ricevono lo scambio dei consensi e ne danno pubblica certificazione.

La Chiesa cattolica richiede al contraente di confessione cattolica, come condizione per la validità del matrimonio stesso, di celebrarlo nella forma canonica, sia ai fini dell'accertamento delle nozze avvenute sia soprattutto per dare testimonianza al valore sacro, ecclesiale-sacramentale, del consenso matrimoniale. L'Ordinario può tuttavia concedere al proprio fedele la dispensa dalla forma canonica per i motivi precedentemente illustrati (cfr n. 2.6).

Il matrimonio interconfessionale potrà quindi essere celebrato in diversi modi, che richiedono comunque da parte dei nubendi una preparazione umana e cristiana tale da far loro prendere coscienza del valore naturale e di fede della loro unione coniugale.

La Chiesa cattolica e quella battista auspicano che la celebrazione del matrimonio sia accompagnata e sostenuta dalla proclamazione della Parola di Dio e dalla professione di fede della comunità.

a) Matrimonio celebrato secondo la forma canonica

Il rito cattolico sarà abitualmente quello senza Messa, la cui celebrazione, nel caso di matrimoni interconfessionali, deve essere autorizzata dall'Ordinario. Nel caso previsto dal paragrafo 2.5, quando cioè la parte battista, pur nata e cresciuta nell'ambito della Chiesa, non è stata ancora battezzata, si userà il rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana (*Rito del matrimonio*, capitolo III). La celebrazione della Parola esprime l'unità di fede dei coniugi e ne dà testimonianza di fronte a congiunti e amici, ai quali permette di ritrovarsi intorno a un'unica realtà, senza che alcuno si senta turbato da mancanza di rispetto della propria coscienza.

Se gli sposi lo chiedono, è ammessa e gradita la partecipazione alla liturgia nuziale, che non è concelebrazione, di un ministro o di una rappresentanza della Chiesa battista. In questo caso il solo ministro della Chiesa cattolica è autorizzato a ricevere il consenso degli sposi. La presenza del rappresentante della Chiesa battista esprime la sollecitudine pastorale della sua Chiesa nei confronti della nuova coppia. Tale presenza si potrà tradurre, per esempio, in una partecipazione alla liturgia della Parola e alla preghiera di intercessione.

b) Matrimonio celebrato secondo l'ordinamento battista

La celebrazione del matrimonio interconfessionale secondo l'ordinamento battista, dopo l'attuazione degli adempimenti previsti in ordine alla preparazione e dopo l'autorizzazione dell'Ordinario per la parte cattolica, avviene secondo la liturgia propria.

Se gli sposi lo chiedono, è ammessa e gradita la partecipazione alla liturgia del ministro cattolico, come segno di un servizio che si vuole rendere alla realizzazione di un progetto unitario di vita coniugale cristiana. In tal caso, il consenso sarà ricevuto dal ministro battista a ciò designato, mentre la presenza del ministro cattolico non si configura come concelebrazione, ma esprime la sollecitudine pastorale della Chiesa cattolica a favore della nuova coppia.

3.4. Pastorale per le coppie interconfessionali

La presenza del Signore Gesù non si esaurisce nel momento della celebrazione delle nozze, ma con la grazia da lui promessa accompagna gli sposi in tutta la loro vita coniugale, che essi devono realizzare come cammino proteso verso il traguardo di una perfetta unione.

È compito delle comunità cristiane educare e sostenere la coppia nell'atteggiamento di continua conversione, offrire ascolto, stimolarla a crescere insieme nella fede e a coltivare le virtù che rendono più ordinata e serena la vita in comune.

Con questo spirito la coppia si disporrà a vivere con generosità la speciale esperienza di donazione nella paternità e nella maternità di fronte alla nuova vita, che potrà scaturire come dono divino della loro unione.

Coloro che sono uniti in matrimonio nella fede hanno quotidianamente bisogno dell'ascolto della Parola di Dio, della preghiera in comune e del sostegno fraterno della comunità cristiana, anche di fronte ai problemi e alle responsabilità che insorgeranno nel corso della loro unione coniugale.

Si dovranno favorire, pertanto, i contatti con la comunità del coniuge, sia nella sede propria che negli incontri comuni di preghiera, in modo da offrire alla coppia interconfessionale il conforto di una comprensione e di un aiuto ispirato alla comune fede in Cristo e alla fiduciosa speranza nell'unità dei credenti, da invocarsi come dono dallo Spirito.

PARTE QUARTA

INDICAZIONI APPLICATIVE

INTRODUZIONE

Questa parte intende offrire indicazioni applicative in relazione ai problemi che possono emergere in un matrimonio interconfessionale, alla luce dei chiarimenti teologici ed ecclesiologici contenuti nelle tre parti precedenti, con particolare attenzione agli aspetti liturgici, disciplinari, pastorali e amministrativi.

I – I PRELIMINARI

4.1. Normative diverse

Le differenze e le divergenze tra la concezione cattolica e quella evangelica del matrimonio, evidenziate nella seconda parte, implicano, di conseguenza, una differenziazione delle disposizioni applicative qui di seguito elencate.

4.2. Conoscenza, comprensione, applicazione

È opportuno che tali norme siano rese note agli sposi, siano comprese nel loro significato autentico e siano applicate correttamente, al fine di raggiungere l'obiettivo di assicurare il pieno riconoscimento da parte di ambedue le Chiese del matrimonio così celebrato.

4.3. La normativa cattolica

Per quanto concerne la Chiesa cattolica, è necessario chiarire il senso delle disposizioni contenute nel Codice di diritto canonico e nel Decreto generale della CEI sul matrimonio canonico, precisando i termini di applicazione degli impegni assunti dalla parte cattolica, che devono essere formulati in modo da non ledere la libertà e la coscienza della parte evangelica.

4.4. La licenza

Il Codice di diritto canonico stabilisce che “il matrimonio tra due persone battezzate (di cui una sola cattolica)... non può essere celebrato senza espressa licenza da parte della competente autorità” (can. 1124). La necessità della licenza non deriva da una considerazione pregiudizialmente negativa di tale matrimonio, ma dalla consapevolezza della sua particolare difficoltà. L'autorità cattolica ritiene pertanto suo dovere esaminare il caso al fine di accertare che esistano i presupposti per una valida e fruttuosa celebrazione del matrimonio. Con la concessione della licenza l'autorità cattolica dichiara che tali presupposti esistono ed esprime il proprio assenso alla celebrazione del matrimonio stesso. Tale assenso, dato alla parte cattolica, non riguarda, se non indirettamente, la parte evangelica, che non è soggetta alla giurisdizione della Chiesa cattolica (cfr can. 11). Nel caso previsto dal paragrafo 2.5, quando cioè la parte battista, pur nata e cresciuta nell'ambito della Chiesa, non è stata ancora battezzata, occorrerà la dispensa dell'Ordinario a norma dei cann. 1078 e 1086.

4.5. La certificazione del battesimo

Le Chiese battiste non richiedono particolare certificazione ecclesiastica per procedere alla celebrazione di un matrimonio interconfessionale, in quanto ritengono sufficiente che uno

dei nubendi abbia parte in una Chiesa battista, o in un'altra Chiesa evangelica con la quale esistono rapporti di comunione e di fraternità.

La Chiesa cattolica, in caso di matrimonio interconfessionale, richiede la certificazione dell'avvenuto battesimo della parte evangelica. Nel caso previsto dal paragrafo 2.5, la certificazione ecclesiastica da parte battista conterrà l'indicazione "catecumeno".

4.6. Dichiarazioni e promesse

Il can. 1125, n. 1 stabilisce: "La parte cattolica si dichiara pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica".

Su tale norma sono opportune le seguenti osservazioni:

a) Per quanto riguarda la dichiarazione della parte cattolica di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede, tali pericoli non derivano dalla fede della parte evangelica, la quale anzi può concorrere a edificare la fede del coniuge cattolico, ma dal rischio di indebolire la propria identità ecclesiale o addirittura di cadere nell'indifferentismo o nel relativismo religioso, trascurando, o abbandonando, la frequentazione della propria Chiesa.

Tale rischio, peraltro, può essere corso anche dalla parte evangelica. È dunque impegno di entrambi i coniugi di vigilare al fine di vivere in modo autentico e coerente la propria fede in reciproco confronto e sostegno.

b) La promessa di fare quanto possibile perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica vuole esprimere l'impegno di fedeltà della parte cattolica di vivere e testimoniare compiutamente la propria fede anche verso i figli, tenendo conto che uguale diritto-dovere ha la parte evangelica relativamente alla propria vocazione rispetto alla Chiesa di appartenenza.

Tale situazione speculare dovrebbe condurre a operare, di comune accordo, quelle scelte che concretamente si riveleranno più adatte al consolidamento della comunione della coppia e al bene della prole in ordine alla vita spirituale.

Anche nel caso in cui non sia possibile al genitore cattolico battezzare ed educare tutti i figli nella Chiesa cattolica, non cessa per lui l'obbligo di condividere con loro la fede cattolica. Tale esigenza rimane e può comportare, per esempio, che egli svolga una parte attiva nel contribuire all'atmosfera cristiana della famiglia; che faccia quanto è in suo potere con la parola e con l'esempio per aiutare gli altri membri della famiglia ad apprezzare i valori peculiari della tradizione cattolica; che coltivi tutte le disposizioni necessarie perché, ben istruito nella propria fede, sia capace di esporla e di discuterne con gli altri; che preghi con la sua famiglia per implorare la grazia dell'unità dei cristiani, come è nella volontà del Signore. Tali indicazioni hanno pari rilevanza per il genitore evangelico, nel caso in cui i figli vengano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.

4.7. L'informazione alla parte evangelica

Il parroco è tenuto a informare la parte evangelica delle dichiarazioni e delle promesse formulate dalla parte cattolica (cfr can. 1125, n. 2) illustrandone la portata e il significato. La parte evangelica ne prende atto senza obbligo di adesione né di firma. Spetta al parroco attestare tale presa d'atto. La parte cattolica deve a sua volta essere consapevole dell'analogo impegno di fedeltà della parte evangelica.

4.8. Fini e proprietà essenziali del matrimonio

Il can. 1125, n. 3, recita: "entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei contraenti".

Si tratta dei principi dell'unità della coppia, dell'indissolubilità del matrimonio e dell'apertura in ordine alla procreazione, che devono essere accettati da entrambe le parti contraenti.

A tal fine è necessario e sufficiente che la parte cattolica e la parte evangelica, in dialogo con le rispettive Chiese, accettino ciò che esse hanno affermato nella parte prima di questo Documento (relativa a ciò che come cristiani diciamo in comune sul matrimonio), e nei paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. della parte seconda (relativi al modo di comprendere le differenze e le divergenze su sacramentalità, indissolubilità, procreazione ed educazione dei figli).

La preparazione dei futuri sposi su tale materia potrà essere fatta al meglio in forma congiunta dai due ministri, cattolico ed evangelico, nello spirito e secondo i contenuti delle prime tre parti di questo Documento, accertando che vi sia negli sposi l'integrità e la libertà del consenso. In ogni caso il parroco, per la sola parte cattolica, procederà all'istruttoria matrimoniale limitandosi, per la parte evangelica, a ricevere il certificato di battesimo e a registrarne i dati anagrafici, l'appartenenza ecclesiastica e la condizione matrimoniale. Quest'ultima risulterà da un certificato contestuale (rilasciato dall'ufficiale dello stato civile) e, se necessario, da un'autocertificazione che non si limiti alla sola dichiarazione di stato libero.

4.9. Forma di celebrazione dei matrimoni interconfessionali

Il matrimonio interconfessionale può essere celebrato in Chiesa cattolica o in Chiesa evangelica.

4.10. La forma canonica e la dispensa dalla forma canonica

Nel caso in cui il matrimonio interconfessionale sia celebrato nella Chiesa cattolica, la validità di detta celebrazione è condizionata all'osservanza della forma canonica, che consiste nella celebrazione alla presenza dell'Ordinario o del parroco del luogo o di un loro delegato e di due testimoni.

Nel caso in cui il matrimonio interconfessionale venga celebrato in Chiesa evangelica, la parte cattolica, oltre alla licenza (cfr sopra, n. 4.4), dovrà anche ottenere dall'Ordinario la dispensa dalla forma canonica.

La dispensa dalla forma canonica ha rilevanza unicamente nel rapporto tra il coniuge cattolico e la sua Chiesa e in nessun modo può essere intesa come autorizzazione alla Chiesa evangelica di procedere alla celebrazione di un matrimonio valido anche ai fini della Chiesa cattolica.

Per tutti gli adempimenti previsti per il caso in questione, la parte evangelica non è tenuta a recarsi presso la curia diocesana, essendo sufficiente che vi provvedano il parroco e il coniuge cattolico.

4.11. Il luogo della celebrazione di un matrimonio interconfessionale

Nel caso in cui le parti scelgano di celebrare il matrimonio nella Chiesa cattolica, tale celebrazione avverrà ordinariamente nella parrocchia in cui la parte cattolica è inserita, a norma del can. 1115.

Nel caso in cui venga scelta la Chiesa evangelica, la parte cattolica dovrà indicarne il luogo nella domanda di dispensa dalla forma canonica, al fine di dar modo al proprio Ordinario diocesano di interpellare l'Ordinario del luogo in cui avverrà la celebrazione (cfr can. 1127, n. 2).

4.12. Trasmissione alle Chiese della dichiarazione di avvenuto matrimonio

Il coniuge cattolico e quello evangelico avranno cura che il loro matrimonio, celebrato fuori dalla loro Chiesa di appartenenza, venga poi registrato presso la propria comunità, ove ciò sia richiesto e in conformità alla disciplina di quest'ultima.

4.13. Nuove formulazioni delle promesse

Il can. 1126 del Codice di diritto canonico attribuisce alle Conferenze Episcopali la facoltà di definire i modi in cui possono essere formulate le dichiarazioni e le promesse della parte cattolica. Nell'ambito di tale concessione, si propone una formulazione in positivo di alcune espressioni che, senza modificarne il significato, possono più facilmente essere comprese e ricevute in ambito ecumenico.

a) La formula della dichiarazione potrebbe essere così concepita: “Dichiaro di impegnarmi a mantenere e approfondire la mia fede dandone testimonianza con la mia vita e riconosco al contempo la fede cristiana del mio coniuge evangelico”; oppure: “Dichiaro di impegnarmi a mantenere la fede cattolica dandone testimonianza con la mia vita, nel rispetto della fede del mio coniuge evangelico, edificandoci reciprocamente ed evitando ogni forma di indifferentismo”.

b) La formula della promessa potrebbe essere: “Prometto di (o mi impegno a) fare quanto sarà in mio potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella fede cattolica, tenendo conto che il mio coniuge ha lo stesso diritto-dovere di fedeltà nei confronti della propria vocazione così come è vissuta nella sua Chiesa di appartenenza. Cercherò pertanto di concordare con il mio coniuge le scelte più adeguate per la vita spirituale dei nostri figli”.

II – GLI ASPETTI CIVILISTICI

4.14. Gli effetti civili

La Repubblica Italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico cattolico e ai matrimoni celebrati secondo le norme e le liturgie delle Chiese battiste, a condizione che siano state fatte le pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

4.15. Procedura per la celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili

Il parroco, dopo aver espletato l'istruttoria matrimoniale, indirizza all'ufficiale dello stato civile nel comune nel quale uno dei contraenti ha la residenza la richiesta delle pubblicazioni civili. L'ufficiale dello stato civile, a sua volta, invia al parroco il certificato di eseguite pubblicazioni civili. Il parroco può procedere alla celebrazione del matrimonio, dando lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile e trasmettendo all'ufficiale dello stato civile uno degli originali dell'atto per la trascrizione.

4.16. Procedura per la celebrazione secondo le norme e le liturgie delle Chiese battiste

Sono gli sposi stessi a richiedere le pubblicazioni civili dichiarando di voler celebrare il matrimonio secondo le norme e le liturgie battiste. L'ufficiale dello stato civile dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile. Eseguite le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile rilascia agli sposi in doppia copia un “nulla osta” in base al quale è possibile procedere alla celebrazione del matrimonio. Avvenuta la celebrazione, il pastore trasmette all'ufficiale dello stato civile uno degli originali dell'atto e del “nulla osta” per la trascrizione.

4.17. Annotazioni nell'atto di matrimonio

Nell'atto di matrimonio può essere dichiarata la scelta del regime di separazione dei beni (cfr art. 162, 2° comma, del Codice civile) e possono essere riconosciuti i figli naturali (cfr art. 283 del Codice civile).

III – LA PREPARAZIONE

4.18. Rilevanza della preparazione

Nella terza parte di questo Documento si attribuisce particolare importanza alla fase di preparazione del matrimonio interconfessionale, lasciando alle parti ampi spazi di creatività in spirito di cordiale intesa e nel rispetto delle disposizioni disciplinari proprie di ciascuna comunità.

Appare comunque opportuno offrire alcuni suggerimenti per un'adeguata preparazione.

4.19. Il contenuto della preparazione

Quanto ai contenuti, la preparazione dovrebbe consistere:

a) nella spiegazione del matrimonio relativamente alla dottrina e alla disciplina dell'una e dell'altra Chiesa, nell'illustrazione degli elementi comuni e di quelli discordanti, avendo la Parola del Signore come riferimento di fondo e gli orientamenti concordati in questo Documento come guida pratica;

b) nella conoscenza più ampia delle due Chiese e nel modo in cui esse vivono concretamente la fede cristiana;

c) nella predisposizione di quanto riguarda la celebrazione, laddove sia stata concordata la partecipazione di rappresentanti dell'altra Chiesa.

4.20. Gli ambiti della preparazione

Quanto agli ambiti:

a) occorre concordare con le coppie interconfessionali l'ambito cattolico o evangelico o comune della preparazione;

b) è opportuno in ogni caso che la preparazione preveda uno o più colloqui congiunti della coppia con i due ministri;

c) è inoltre auspicabile che, dove esiste un gruppo di coppie interconfessionali, i fidanzati vi partecipino per confrontarsi e far tesoro delle esperienze di tali coppie. È opportuna, ove esso manchi, la costituzione di un gruppo locale con l'attiva partecipazione dei ministri delle due Chiese.

4.21. Libertà di scelta degli sposi

Al fine di tutelare la libertà degli sposi di scegliere la forma della celebrazione che riterranno a essi più consona, verranno illustrate agli stessi le due possibilità in cui il matrimonio può essere celebrato: secondo la forma canonica o secondo le norme e le liturgie delle Chiese battiste.

4.22. Informazione e formazione di base

La preparazione a un matrimonio interconfessionale non dovrebbe essere solo quella immediata di una concreta coppia interconfessionale. Si auspica invece che, in accordo con questo Documento (3.2), la trattazione del matrimonio interconfessionale sia introdotta nei normali corsi di catechesi e di educazione cristiana per giovani ed adulti. Ne consegue, per le due Chiese, la convenienza di un adeguamento dei testi di catechesi e di formazione, così che essi comprendano la tematica dei matrimoni interconfessionali.

IV – LA CELEBRAZIONE LITURGICA

4.23. Adozione e adattamenti della liturgia della Chiesa in cui è celebrato il matrimonio

Le parti scelgono liberamente la Chiesa nel cui ambito intendono sposarsi e il matrimonio viene celebrato secondo la liturgia di tale Chiesa, con opportuni adattamenti concordati insieme ai ministri: scelta dei testi biblici, interventi per brevi dichiarazioni, intenzioni di preghiera, parti cantate, ecc., che tuttavia dovranno inserirsi in modo armonico nello schema liturgico.

4.24. Rappresentanza e partecipazione dell'altra Chiesa

Se i futuri sposi lo chiedono, il ministro o un rappresentante dell'altra Chiesa può partecipare attivamente alla celebrazione del matrimonio interconfessionale, rivolgendo un messaggio, facendo una preghiera di intercessione o tenendo la predicazione. A tal fine la liturgia può essere preparata insieme dai ministri e dai futuri sposi. Soltanto il ministro della Chiesa in cui si celebra il matrimonio è autorizzato a ricevere il consenso e a dichiarare uniti gli sposi.

4.25. Opportunità dei segni di accoglienza ecumenica

Anche se non è espressamente prevista una "liturgia ecumenica" del matrimonio interconfessionale concordata dalle due Chiese, la celebrazione del matrimonio deve avere un carattere ecumenico in armonia con il presente Documento, tenendo conto del fatto che la coppia è interconfessionale, che i presenti appartengono a Chiese diverse, che tutti devono essere messi a loro agio e devono poter capire e partecipare. È importante che il saluto iniziale si rivolga espressamente anche ai membri dell'altra Chiesa, così come l'accoglienza e il posto riservato al rappresentante dell'altra Chiesa. Particolarmente apprezzabile è il dono della Bibbia in una traduzione interconfessionale fatto insieme dalle due comunità con la firma dei rispettivi ministri.

4.26. La liturgia della Parola nella celebrazione

Il matrimonio interconfessionale, tanto nella Chiesa cattolica quanto nella Chiesa evangelica, viene celebrato con una liturgia basata sulla Parola del Signore. Persistendo diversità teologiche sulle rispettive dottrine, è di norma esclusa la celebrazione dell'Eucaristia o della Cena del Signore, per non inserire un elemento di separazione in un atto centrato sull'unione degli sposi e nella consapevolezza che la piena comunione tra le Chiese non è ancora raggiunta.

4.27. La formulazione del consenso

Lo scambio del consenso matrimoniale avviene nelle forme stabilite dalle Chiese in cui avviene la celebrazione.

La liturgia della Chiesa cattolica non prevede nel rito del matrimonio una formula particolare per il consenso in un matrimonio interconfessionale.

La liturgia delle Chiese battiste, tenuto presente quanto stabilito dalle disposizioni civili per lo scambio del consenso, prevede formule alternative al fine di rispettare le diverse situazioni personali, una delle quali riguarda i matrimoni interconfessionali.

V - IL BATTESIMO DEI FIGLI

4.28. Collaborazione ecumenica per il battesimo di figli di coppie interconfessionali

La coppia interconfessionale che intenda seguire la prassi del pedobattesimo, decide liberamente di presentare al battesimo in Chiesa cattolica i figli nati dal matrimonio. In questo caso il battesimo si svolge secondo la liturgia cattolica, con gli opportuni adattamenti qualora la coppia chieda al ministro battista di esserne parte attiva. Questi può partecipare rivolgendo un messaggio, o tenendo la predicazione, o proponendo una preghiera.

Qualora la coppia scelga di presentare al Signore e alla Chiesa battista il bambino per la benedizione, come d'uso nelle Chiese battiste, tutto si svolge secondo la liturgia per l'occasione. Anche in questo caso la coppia può invitare il ministro della Chiesa cattolica, il quale può leggere un testo biblico, rivolgere un saluto, una preghiera, o proporre una parola evangelica per l'occasione.

Per la preparazione di tali celebrazioni, è necessario un previo incontro dei ministri e della coppia interconfessionale, come già avviene per la preparazione della liturgia matrimoniale.

Il battesimo o la presentazione, celebrati nell'ambito di una collaborazione ecumenica, possono costituire, per gli sposi e per le Chiese, uno stimolo a camminare verso l'unità.

Il ministro della comunità in cui il battesimo viene celebrato è tenuto a registrarlo come d'uso e a darne comunicazione al ministro dell'altra Chiesa.

VI - L'EDUCAZIONE RELIGIOSA DEI FIGLI

4.29. Parità dei diritti e dei doveri di entrambi i coniugi

L'educazione religiosa dei figli delle coppie interconfessionali è diritto e dovere di entrambi i coniugi. Questo significa che in un matrimonio interconfessionale un coniuge non può delegare interamente all'altro questo compito, sottraendosi così a una diretta responsabilità che gli è propria.

Il presente Documento (cfr n. 2.4) suggerisce al riguardo l'assunzione di un impegno particolare da parte di uno dei due coniugi, sulla base di una decisione comunemente concordata: così facendo, si intende conferire ai figli una precisa identità confessionale.

Nell'ambito di questo orientamento prevalente, rimane irrinunciabile l'apporto di testimonianza e di educazione da parte dell'altro coniuge.

4.30. Modalità dell'educazione religiosa dei figli

Riguardo all'educazione religiosa dei figli le coppie interconfessionali possono adottare vari modi di comportamento, sempre nell'ottica di dare ai figli una formazione di base sostanzialmente biblica e nel contempo di fare conoscere le diverse impostazioni dottrinali e

disciplinari dell'una e dell'altra Chiesa, tutelando la loro libertà di scelta in vista delle loro scelte future.

È comunque da escludere, l'adozione di una linea agnostica, neutrale o confusa, che nel nome dell'equidistanza non preveda nessuna formazione rinviando ogni eventuale scelta all'età matura.

È chiaro d'altra parte che l'inserimento deve necessariamente avvenire nell'una o nell'altra comunità, senza escludere la partecipazione alla vita di entrambe sulla base di un impegno ecumenico vissuto.

4.31. Collaborazione ecumenica nel campo della catechesi

Nell'ambito della educazione alla fede delle Chiese a cui le coppie interconfessionali si riferiscono è viva l'esigenza di una collaborazione ecumenica nel campo della catechesi. Essa consiste in una presentazione di quello che i cristiani hanno in comune, senza tacere le differenze e le divergenze, e in una presentazione dell'altra Chiesa (storia, teologia, spiritualità) fatta con obiettività e senza pregiudizi.

4.32. Collaborazione interconfessionale nel campo della catechesi

Là dove sono presenti figli di coppie interconfessionali, è necessario sviluppare a livello locale una collaborazione interconfessionale nel campo della catechesi attuando una comune programmazione di percorsi catechistici a contenuto biblico, integrati da una parte dagli elementi essenziali della Tradizione e del Magistero cattolico e dall'altra dai caratteri specifici della Confessione di fede dei battisti italiani e da nozioni della loro configurazione organizzativa. In questi percorsi si potranno inserire momenti di confronto anche sulle differenze e sulle divergenze, in modo da aiutare una scelta confessionale là dove questa non sia ancora stata fatta. Il primo ambito naturale di tale catechesi è la famiglia interconfessionale.

VII - COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ

4.33. Interesse, sostegno e accoglienza da parte delle comunità

È necessario che le comunità interessate siano in qualche modo coinvolte nell'evento del matrimonio interconfessionale al fine di evitare che esso resti una questione privata delle singole famiglie.

La crescita dello spirito ecumenico delle comunità è fondamentale per un'adeguata e fraterna accoglienza del matrimonio interconfessionale. Proprio perché nessuno nasconde le difficoltà di tale scelta, la coppia che intraprende questo cammino deve sentirsi compresa e sostenuta, sia al momento della decisione sia dopo la celebrazione del matrimonio, nel suo inserimento nell'una e nell'altra comunità. Una parola di accoglienza in un culto pubblico, rivolta in particolare al coniuge appartenente all'altra Chiesa, può essere utile e opportuna.

4.34. Presenza attiva da parte delle coppie interconfessionali

Per quanto possibile, nel pieno rispetto della loro specificità, le coppie interconfessionali devono essere attivamente presenti nelle comunità costruendo quelle relazioni che sono così importanti per sviluppare conoscenza e comprensione e contribuendo a promuovere attività ecumeniche di incontro, studio biblico e preghiera.

4.35. Comunione eucaristica e comunione della Chiesa universale

Cattolici e battisti in modi diversi affermano lo stretto legame tra comunione eucaristica e comunione della Chiesa universale secondo la parola dell'Apostolo Paolo: "Siccome vi è un unico pane, noi, che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane" (1Cor 10,17). Tuttavia permangono diversità nell'interpretare questo legame e nel trarne le conseguenze a livello teologico e pastorale.

4.36. Il problema della reciproca ospitalità eucaristica

Dei problemi e delle responsabilità che le coppie interconfessionali dovranno affrontare con il sostegno fraterno della comunità cristiana, fa parte il delicato problema della reciproca ospitalità eucaristica e cioè dell'accoglienza alla Cena del Signore del coniuge che è membro dell'altra Chiesa.

4.37. L'ospitalità eucaristica per le Chiesa battiste

Le Chiese battiste accolgono alla Cena del Signore tutti coloro che nella fede liberamente "esaminando se stessi" e "discernendo di essere parte del corpo del Signore" (1Cor 11,28-29) si avvicinano alla Cena stessa, che è confessata essere del Signore e non di una particolare Chiesa.

4.38. L'ospitalità eucaristica per la Chiesa cattolica

La Chiesa cattolica, dal canto suo, ritiene che la piena comunione ecclesiale e la sua espressione visibile siano indispensabili per la partecipazione comune all'Eucaristia. Per tali ragioni l'ammissione del coniuge battista a tale sacramento può avvenire soltanto se vi è pericolo di morte o urgesse altra grave necessità.

Non è altresì consentita la partecipazione di cattolici alla Cena del Signore in una Chiesa evangelica, in quanto non c'è il reciproco riconoscimento del ministero ordinato e perché non c'è una comune dottrina eucaristica.

4.39. Il comune impegno delle coppie interconfessionali

Nel contesto di consonanze e differenze delineato in questo Documento comune, le coppie interconfessionali sono impegnate a vivere il loro matrimonio, con l'aiuto dello Spirito e il conforto della Parola, rispondendo così a quella particolare vocazione che il Signore rivolge loro.

CONCLUSIONE

Il presente Documento, elaborato di comune accordo, è stato concepito come un concreto passo nel cammino ecumenico fra le Chiese battiste e la Chiesa cattolica in Italia, in un campo particolarmente delicato e atto ad aprire la via a ulteriori sviluppi. Questo testo è nello stesso tempo una sfida e una promessa di significativi sviluppi del dialogo ecumenico.

Nel rispetto delle reciproche posizioni, si è cercato di cogliere con attenzione il patrimonio comune di fede, di interpretare obiettivamente le divergenze, che soltanto la fede in Cristo e la grazia del Signore possono far superare, e di fornire indicazioni pratiche perché un matrimonio interconfessionale possa avvenire con la partecipazione e il riconoscimento delle due comunità di appartenenza.

L'auspicio più generale è che esso contribuisca a incrementare la mutua comprensione fra la Chiesa cattolica e le Chiese battiste in Italia e a rinnovare il comune impegno per un più spedito cammino verso l'unità dei cristiani.

Roma, 30 giugno 2009

Per la Conferenza Episcopale Italiana

Angelo Card. Bagnasco
Presidente

Per l'Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia

Past. Anna Maffei
Presidente